

STATUTO

**OLTRE I SOGNI
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SORRENTO NA VIA DEGLI ARANCI
115

Numero REA: NA - 656697

Codice fiscale: 04018761215

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-01-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato " **B** " all'atto N. **1893** di Raccolta.

STATUTO

TITOLO I

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - ATTIVITA' ESERCITATA - ATTIVITA'
DA ESERCITARE**

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita la società cooperativa denominata "OLTRE I SOGNI Cooperativa Sociale a responsabilità limitata ONLUS", C.F. e P.IVA 04018761215. Detta Cooperativa in base all'art. 10, comma 8, del D.Lgs.460/97 ha acquisito lo stato di ONLUS.

La società aderisce all'U.N.C.I. (Unione Nazionale Cooperative Italiane) ed è certificata UNI EN ISO 9001:2015 Certificato n° 18701 e successive estensioni, iscritta all'Albo delle Cooperative sociali nella sezione Cooperative a mutualità prevalente, di cui agli artt. 2512 e ss. c.c. con il n. A118620; iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sezione "A" con decreto n. 539 del 18 luglio 2016; iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sezione "B" con decreto n. 197 del 9 marzo 2017.

ART. 2 - SEDE

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Sorrento (Na) in Via degli Aranci n. 115. La cooperativa si riserva di attivare ulteriori sedi, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, su decisione dell'organo amministrativo.

ART. 3 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci.

ART. 4 - ATTIVITA'

La Cooperativa Oltre i sogni si occupa di: progettazione ed erogazione di servizi di tipo assistenziale, specialistici, formativi-educativi, sociali, sanitari e socio-sanitari, rivolti a minori, disabili, anziani e soggetti svantaggiati presso i domicili, i luoghi di vita e di formazione, le strutture residenziali e semi-residenziali o presso altre sedi appositamente strutturate e messe a disposizione da enti pubblici e/o privati; progettazione ed erogazione di servizi di asilo nido rivolti a minori e minori diversamente abili; progettazione ed erogazione di servizi di ascolto, supporto, consulenza, assistenza, mediazione e sostegno rivolti a persone singole, coppie e famiglie, svolti presso i centri per le famiglie; progettazione ed erogazione di borse lavoro, tirocini formativi e percorsi finalizzati all'inserimento sociale e lavorativo di persone diversamente abili e soggetti svantaggiati, svolti presso la propria sede e in strutture pubbliche o private.

TITOLO II

MODELLO SOCIETARIO

SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA

ART. 5

MODELLO SOCIETARIO

La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART. 6 - SCOPO

La Cooperativa Oltre i sogni è una cooperativa sociale fatta di persone, pensata per le persone. Si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativistico ed in rapporto ad essi agisce. Si parla di mutualità, solidarietà, democraticità, rispetto dei ruoli e delle funzioni, spirito comunitario, legame con il territorio, con una crescita dello stesso.

La gestione in forma associata intende garantire continuità di occupazione lavorativa e migliori condizioni economiche, sociali e professionali ai soci lavoratori ed al tempo stesso favorire l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei soci svantaggiati e di tutti i destinatari delle proprie attività.

Essa si configura come un gruppo aperto e partecipativo dove tutti secondo le proprie competenze collaborano alla costruzione del

progetto comune, e dove si condividono motivazioni, scelte, modi fare e di operare, si sposa una politica chiara, dai contenuti etici semplici e diretti, una politica sociale di tutti e per tutti senza discriminazioni di ogni genere.

All'interno di essa si discute, ci si conosce, si progetta, si attribuiscono significati alle scelte di ciascuno.

La struttura organizzativa della Cooperativa è di tipo verticale ma non verticistico, ed è caratterizzata da trasparenza gestionale; da condivisione e da compartecipazione con i diversi attori di sistema; da valorizzazione delle risorse umane e da ridotto turn-over del personale.

In essa tutti operano per diffondere una cultura dell'accoglienza, della solidarietà, della partecipazione, dell'accettazione della singolarità/diversità/unicità. Una cultura che ponga al centro la dignità di ognuno, una cultura che include, abilita, emancipa.

La Cooperativa sostiene l'acquisizione di comportamenti volti alla promozione e al mantenimento dello stato di piena salute, così come definito dall'OMS. Promuove e contribuisce alla costituzione di sviluppo economico sociale locale e alla ri-abilitazione integrale del territorio. Sostiene lo sviluppo locale anche attraverso l'uso delle risorse comunali, regionali, nazionali e europee volte a includere e a re-includere le persone svantaggiate nel tessuto produttivo. Tutte le scelte imprenditoriali sono

coerenti con le finalità sociali e mai in contrasto con quelle della realtà del territorio. Esse riguarderanno 4 macro aree:

1. Supporto e assistenza ai singoli e ai nuclei familiari:

obiettivo dell'area sarà garantire alle persone un proprio spazio di autonomia sia nella gestione di momenti di difficoltà che nella costruzione di percorsi finalizzati all'autorealizzazione;

2. Formazione/lavoro: obiettivo dell'area sarà favorire la formazione professionale, l'inserimento nel tessuto produttivo e l'emancipazione dei soci lavoratori, tramite tirocini formativi e lavorativi, il ricorso a fonti di finanziamento per borse lavoro, promuovendo i distretti di economia sociale ecc;

3. Attività di formazione destinate al recupero di abilità residue: obiettivo dell'area è la progettazione, la realizzazione e la gestione di corsi di formazione e di ogni azione volta a conservare le abilità residue e a stimolare l'acquisizione di nuove abilità;

4. Sostegno all'integrazione e alla socializzazione: obiettivo dell'area è fornire occasioni di accesso e sviluppo formativo e culturale strutturate e non strutturate; fornire risposte concrete ai bisogni minimali delle persone volti a favorire la piena realizzazione e l'integrazione dell'individuo.

La cooperativa sociale, coerentemente all'art. 1 della Legge 381/1991 e succ. modifiche ed integrazioni, opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse generale della comunità alla

promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di: progettazione ed erogazione di servizi di tipo assistenziale, specialistici, formativi-educativi, sociali, sanitari e socio-sanitari, rivolti a minori, disabili, anziani e soggetti svantaggiati presso i domicili, i luoghi di vita e di formazione, le strutture residenziali e semi-residenziali o presso altre sedi appositamente strutturate e messe a disposizione da enti pubblici e/o privati; progettazione ed erogazione di servizi di asilo nido rivolti a minori e minori diversamente abili; progettazione ed erogazione di servizi di ascolto, supporto, consulenza, assistenza, mediazione e sostegno rivolti a persone singole, coppie e famiglie svolte presso i centri per le famiglie; progettazione ed erogazione di borse lavoro, tirocini formativi e percorsi finalizzati all'inserimento sociale e lavorativo di persone diversamente abili e soggetti svantaggiati svolti presso la propria sede e in strutture pubbliche o private.

Scopo dell'ente è quello di realizzare, anche tramite l'inserimento lavorativo, un processo d'inclusione sociale, attraverso l'attivazione di tutti i servizi e/o azioni specifiche necessarie. La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi.

ART. 7

OGGETTO SOCIALE

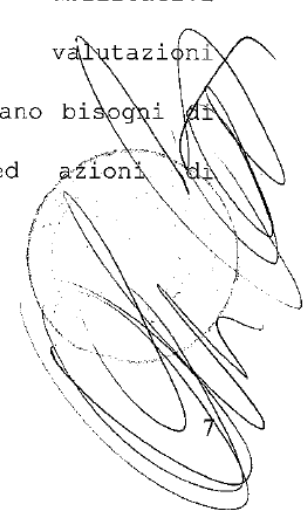
La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di:

- attività di tipo A, come definite all'art. 1 co. 1 lett. a) L. 08.11.1991 n. 381;;
- attività di Tipo B, come definite all'art. 1 co. 1 lett. b) L. 08.11.1991 n. 381.

Di seguito si riportano le attività di tipo A promosse e realizzate dalla Oltre i sogni:

- gestione di servizi e/o progetti locali, nazionali, europei ed internazionali, in proprio e/o per conto terzi, di enti pubblici e/o privati;
- attività di found rising;
- partecipazione per conseguire gli scopi riportati nel testo, a procedure pubbliche e private per l'affidamento di servizi strutture e prestazioni e a qualsiasi forma consentita dalla legge vigente.
- stipula di contratti e di convenzioni;
- co-gestione di Progetti Terapeutici Riabilitativi Individualizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali, rivolti alle persone che presentano bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo;

Carlo Geronzi

A large, stylized handwritten signature in black ink, with a circular stamp or seal partially visible beneath it.

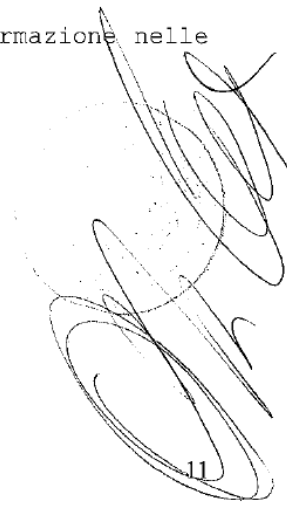
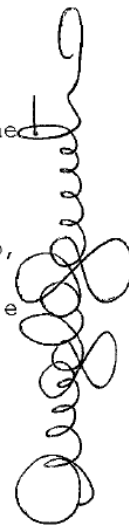
- valutazione periodica di Progetti Terapeutici Riabilitativi Individualizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali;
- co-gestione di Budget di salute e/o budget di cura finalizzati a innalzare le capacità ed il potere contrattuale del cittadino-utente, a ridare alla persona un funzionamento sociale accettabile, ad evitare l'instaurarsi di sistemi tendenti a perpetuare le condizioni di marginalità e di esclusione attraverso l'assistenza e la reistituzionalizzazione;
- promozione di percorsi abilitativi individuali finalizzati a fornire occasioni di casa/habitat sociale, formazione/lavoro, socialità e apprendimento/espressività;
- sottoscrizione di impegni/progetti d'investimento di risorse economiche, tecnico-professionali, logistiche e di competenza, comprese quelle derivanti dai budget di salute nel sostegno, ricostruzione e valorizzazione dei sistemi di welfare familiare, comunitario, come fattore produttivo di salute e riabilitazione sul territorio;
- promozione del DES, cioè di un luogo di produzione e scambio economico sociale, in cui le imprese sociali possano trovare la loro collocazione e contribuire conseguentemente a disegnare e produrre innovazione, ricerca ed applicazione, sistemi di riferimento utili allo sviluppo economico e umano locale;

- progettazione, realizzazione e gestione di case-habitat sociale e tutte le attività finalizzate alla co-gestione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati;
- assistenza socio-sanitaria rivolta a persone facenti parte delle seguenti aree: materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenza da droga, alcool e farmaci, patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative;
- assistenza alla persona svantaggiata attraverso interventi diretti al recupero funzionale e sociale e tramite prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali;
- azione di tutela della persona in difficoltà attraverso prestazioni a carattere riabilitativo, educativo, di socializzazione, di facilitazione dell'inserimento scolastico e lavorativo, in regime domiciliare, semiresidenziale e residenziale, nella fase di lungo assistenza, compresi gli interventi e servizi di sollievo alla famiglia;
- cura e recupero funzionale di soggetti non autosufficienti non curabili a domicilio, tramite servizi residenziali a ciclo continuativo e diurno, compresi interventi e servizi di sollievo alla famiglia;
- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di strutture a carattere residenziale e semi-residenziale, case protette, case di riposo, residenze sanitarie assistite, e ogni altro servizio

volto all'assistenza, al sostegno della domiciliarità e all'innalzamento della qualità di vita delle persone diversamente abili, di minori e degli anziani;

- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di strutture a carattere sociale, culturale, educativo e ricreativo per minori, anziani e disabili;
- l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori d'intervento della Cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevare il grado delle prestazioni;
- l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed educativi, ricerche, studi, saggi e sperimentazioni relative a problematiche riguardanti le fasce deboli;
- ideazione e gestione di progetti educativo-didattici finalizzati alla divulgazione culturale e scientifica, all'educazione ambientale, all'educazione motoria e musicale;
- realizzazione di una compagnia e di spettacoli teatrali;
- corsi di formazione ed aggiornamento finalizzati alla qualificazione umana, culturale, e professionale;
- servizi di assistenza domiciliare sociale rivolti a minori, disabili, famiglie, anziani;
- organizzazione e gestione di attività e servizi di contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione;

- gestione editoriali, giornali, periodici, strumenti d'informazione, di conoscenza, di denuncia ed opportunità;
- promozione di incontri tematici;
- gestioni tirocini formativi;
- sostegno psicologico e pedagogico-clinico rivolto a disabili, minori e famiglie;
- attività di turismo sociale;
- agenzia dell'impiego;
- seminari, manifestazione e/o congressi rivolti alla promozione umana;
- ideare, progettare, realizzare, distribuire siti web, spettacoli musicali, spettacoli teatrali programmi multimediali e prodotti editoriali;
- redazione e gestione banche dati;
- redazione e gestione di banche del tempo;
- promozione di attività di benessere pubblico attraverso la ricerca di una o più reti sul territorio;
- attività di sensibilizzazione, prevenzioni e formazione nelle scuole;
- attivazione e promozione di indagini sociali;
- gestione di gruppi di auto-mutuo-aiuto;
- promozione gemellaggi, gite ed escursioni;
- gestione percorsi di supervisione;
- segretariato sociale;



- promozione ed organizzazione di soggiorni sociali;
- azioni di supporto nel disbrigo di pratiche, documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, agevolazioni ecc;
- gestione di progetti di Servizio civile volontario in relazione alla normativa vigente;
- raccolta e distribuzione di alimenti e abiti da destinare a categorie svantaggiate;
- azioni di tutela delle persone affette da disturbi mentali tramite prestazioni terapeutiche e riabilitative di tipo domiciliare , semiresidenziale e residenziale;
- accoglienza in strutture a bassa intensità assistenziale e programmi di reinserimento sociale e lavorativo;
- Prestazioni e trattamenti palliativi in regime ospedaliero, domiciliare, semiresidenziale e residenziale per malati gravi e/o soggetti affetti da patologie terminali;
- sostegno allo studio (assistenza specialistica nei percorsi formativi-educativi) presso i luoghi di formazione e/o presso il domicilio;
- assistenza materiale nelle scuole;
- attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico che extra scolastico;
- centri sociali polifunzionali;
- centri diurni a carattere riabilitativo;
- strutture residenziali e semi-residenziali;

- azioni di prevenzione e sensibilizzazione in ambito scolastico;
- atelier per l'apprendimento di abilità lavorative e non;
- servizi di trasporto per persone diversamente abili dal domicilio ai luoghi di formazione e viceversa;
- servizi di trasporto a chiamata rivolto a soggetti svantaggiati;
- counseling e tutoraggio formativo per disabili;
- organizzazione manifestazioni e feste per disabili e famiglie;
- assistenza specialistica ludico-balneare rivolta a disabili in genere;
- colonie per disabili;
- sportelli informativi, di consulenza e di supporto rivolto a persone disabili e alle loro famiglie;
- assistenza infermieristica rivolta a disabili e famiglie;
- campagne di orientamento e informazione per genitori;
- counseling a genitori, coppie, minori, adolescenti;
- organizzazione e gestione di gruppi di ascolto;
- mediazione interculturale e sociale;
- mediazione familiare;
- corsi di supporto alla genitorialità e di preparazione alla nascita e alla fase pre e post-parto;
- progettazione organizzazione e gestione di centri anti violenza;

Confermato

[Signature]

- progettazione e realizzazione di azioni finalizzate alla promozione dell'istituto dell'affido familiare;
- centri anti violenza;
gestione di spazi neutri;
- sportelli ascolto;
- promozioni di reti di famiglie;
- istituzione di gruppi di acquisto solidale;
- gestione di Centri per la famiglia;
- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole dell'infanzia, centri gioco, centri ricreativi estivi, ludoteca e ogni altro servizio volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia, di bambini, giovani ed adolescenti;
- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di aggregazione, centri di attività culturale, e ricreativa, soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche, mediateche, centri di documentazione ed ogni altro servizio volto alla formazione, l'informazione, la socializzazione e l'assistenza a favore di minori, giovani e soggetti in stato di bisogno;
- attività di prevenzione e disadattamento e della dispersione scolastica;
- asili nido;
- attività di animazione rivolta a minori in genere;
- assistenza a minori a rischio e non;

- centri polifunzionali rivolti a minori;
- case famiglia;
- baby parking;
- servizi territoriali a favore dell'infanzia e dell'adolescenza;
- assistenza domiciliare agli anziani;
- telesoccorso e telemedicina;
- gestione di case di riposo;
- centri ricreativi per anziani;
- assistenza Domiciliare Integrata;
- gestione Budget di salute;
- la gestione di servizi integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione, l'emancipazione sociale e culturale d'immigrati e soggetti in stato di bisogno;
- la gestione di attività complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori e adulti stranieri;
- l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria di stranieri;
- gestione di strutture e progetti di accoglienza, di protezione, e di integrazione a favore di stranieri, rifugiati, titolari di permessi di soggiorno;
- progettazione, realizzazione e gestione di strutture a carattere animativo-culturale e di tempo libero;

- azioni di tutela delle persone dipendenti da alcool e droga tramite prestazioni di tipo domiciliare, semiresidenziale e residenziale, di riabilitazione e reinserimento sociale;
- organizzazione e gestione di attività e servizi a favore di persone in regime detentivo o d'internamento in istituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi a misure alternative allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e/o lavorativo;
- attività di sostegno per le persone senza fissa dimora.

Attività di Tipo B

In collegamento alle attività di tipo A la Cooperativa provvede all'organizzazione e gestione di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo di soci svantaggiati ai sensi della Legge 381/1991 e SS.MM.II., e di tutte le categorie a rischio, nell'ambito dei settori artigianali, agricoli, industriali, commerciali, turistici e di servizi in genere, sia direttamente sia a mezzo di convenzioni, **concessioni**, appalti e/o qualsiasi altra **modalità** consentita dalla legge, **con enti** pubblici e privati, con la possibilità di distribuire e commercializzare i prodotti ottenuti in punti vendita. Opererà con piani d'impresa specifici nei settori di seguito riportati.

- riciclaggio dei rifiuti attraverso la selezione, il recupero e il riciclo di materiali riutilizzabili, quali ad esempio plastica, legno, carta, vetro, metalli ecc;
- autocostruzione e autorecupero tramite la valorizzazione di beni pubblici e religiosi abbandonati o sottoutilizzati e beni confiscati, da destinare ad attività utili socialmente, ad iniziative di housing sociale, di fattorie didattiche volte alla ricettività turistica e commerciale;
- agroalimentare e allevamento tramite la costruzione di filiere corte per la produzione, la trasformazione e la vendita di prodotti di agricoltura biologica, salvaguardando la tipicità e la biodiversità dei prodotti agroalimentari e di allevamento, creando gruppi di acquisto solidali;
- cultura tramite la valorizzazione del patrimonio archeologico, culturale, musicale, artigianale, artistico e paesaggistico;
- produzione e risparmio energetico attraverso l'allestimento di impianti energetici che sfruttano fonti rinnovabili con sgravio per bollette elettriche

Nello specifico **ci si riferisce a:**

- organizzazione e gestione di lavori di pulizia, igienizzazione, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione e ogni altra attività simile nonché manutenzione presso uffici, condomini, piazzali, strade, magazzini, complessi commerciali e industriali sia pubblici che privati;
- organizzazione e gestione di aree verdi, lavori di giardinaggio e falciatura sia manuale che meccanizzata;

- coltivazione di terreni e raccolta di prodotti della terra, gestione di serre e impianti di sperimentazione, realizzazione e gestione di vivai;
- trasformazione prodotti ricavati dalla coltivazione e /o di prodotti acquistati;
- gestione agriturismo;
- organizzazione e gestione di lavori ed iniziative per la tutela e la valorizzazione di bellezze naturali, gestione di parchi naturali attrezzati, musei nonché ogni altra iniziativa volta alla valorizzazione paesaggistica del territorio;
- organizzazione e esecuzione anche per conto terzi di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in aziende agricole e terreni adibiti a verde pubblico e privato;
- progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di elementi di arredo urbano;
- organizzazione, promozione e gestione di bar, **punti di** ristoro, ristoranti, servizi ricettivi e di ospitalità, attività di catering, rivolti a giovani, studenti, famiglie, stranieri, gruppi organizzati e di associazioni, nell'ambito di progetti per la promozione e la valorizzazione del turismo giovanile, scolastico e sportivo nonché di progetti finalizzati a favorire gli scambi culturali;
- organizzazione e gestione di eventi, cerimonie, feste, e matrimoni;

- organizzazione e gestione di attività manifatturiere, sartorie, aggiusti ed altro;
- organizzazione e gestione di attività e servizi volti a favorire il risparmio energetico;
- gestione servizi informatici, creazione siti internet, data base, cura sistemi operativi;
- gestione di strutture per l'accudimento e l'accoglienza di animali quali gatti, cani, cavalli ecc, gestione fattorie didattiche e ogni altra attività complementare connessa;
- gestione laboratori artigianali e culturali;
- progettazioni e consulenze tecniche di servizi sociali;
- servizi di consulenza condominiale;
- attività di call center;
- gestione botteghe artigianali e/o punti vendita prodotti realizzati;
- gestione di botteghe artigianali;
- gestione di beni, terreni ed altro confiscati alla criminalità organizzata;
- gestione servizi sportivi, piscine, palestre ecc;
- gestione mense scolastiche e non;
- gestione di parcheggi, impianti sportivi e ricreativi in genere;
- gestione di parchi ricreativi;
- gestione di spiagge e stabilimenti balneari;



- vendita di prodotti artigianali e non realizzati da parte di disabili;
- attività di facchinaggio;
- commercializzazione di articoli di ceramica
- apertura di locali commerciali;
- istituire centri di raccolta , anche differenziata , e di commercializzazione di materiali di recupero;
- gestione di attività commerciale legate al circuito commercio ed equo e solidale;
- gestione di attività che possono realizzare o promuovere un modello di sviluppo economico perseguendo gli obiettivi dell'economia sostenibile(green economy), della tutela dell'ambiente ,dello sviluppo delle energie rinnovabili , ecc;
- commercio e somministrazione di prodotti alimentari e non;
- trasporto merci;
- produzione pasti da asporto;
- portierato, sorveglianza, custodia e vigilanza non armata, reception;
- pubblicazione riviste, libri e periodici e loro distribuzione e commercializzazione;
- organizzazione manifestazioni, meeting, convegni, assemblee nazionali ed internazionali, tavole rotonde, congressi;
- gestione eventi musicali e teatrali;
- distribuzione volantini e materiale pubblicitario;
- turismo sociale;

- gestione magazzini;
- gestione banche dati;
- gestione di parchi pubblici e privati;
- produzioni di gadget ed articoli da regalo in genere
- gestione mailing;
- gestioni circoli sociali e ricreativi;
- produrre, lavorare e commercializzare manufatti in genere direttamente prodotti o acquisiti sia per conto proprio che per conto terzi;
- gestione di servizi pubblici comunali e provinciali;
- allevamento e riproduzione di bestiame;
- commercializzazione di prodotti agricoli, ortofrutticoli e d'allevamento;
- gestioni bed and breakfast, case vacanze, ostelli, alberghi.

Tutte le su indicate attività possono essere svolte qualora non riservate a professionisti da personale specializzato. Le differenti attività denominate tipo a e tipo b anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla L. 381 DEL 1991 avvengono con gestione amministrativa separata.

La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e

delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.

La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.

La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c.

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 8

PREVALENZA

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
3. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione Promocoop Spa.

TITOLO III

SOCI

ART. 9

REQUISITI, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- A. soci ordinari;
- B. soci svantaggiati;
- C. soci speciali;
- D. soci volontari.

Soci Ordinari - Sono soci ordinari dell'impresa coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- non hanno interessi contrastanti con quelli della cooperativa e che s'impegnano ad osservare e a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della cooperativa;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale, **partecipano** al rischio d'impresa ed ai risultati economici;
- mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo dell'attività svolta;
- contribuiscono all'attività dell'impresa sociale **nell'ottica del perseguimento degli obiettivi sociali.**

Possono essere **annoverati tra soci** anche **soggetti aventi una specifica competenza professionale**, nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

Il socio ha **l'obbligo** di versare l'ammontare della quota sottoscritta, di osservare lo statuto ed il regolamento interno, di contribuire al rischio dell'azienda. Il socio ha il diritto di ottenere dalla cooperativa l'equo corrispettivo della propria prestazione mutualistica, sulla base delle risultanze di gestione. Il socio ha diritto di prendere visione delle deliberazioni assembleari, del libro dei soci e dei documenti contabili. Il socio ha il diritto-dovere di partecipare alla definizione delle politiche e delle decisioni dell'azienda, attraverso la partecipazione all'assemblea dei soci, con diritto di voto concesso a coloro che sono iscritti al libro soci da almeno tre mesi. Nella cooperativa vige il principio del voto capitaro: una testa, un voto per ogni socio. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e dell'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Non possono essere soci le persone che esercitano in proprio,

oppure all'interno di una compagine sociale - avente o meno personalità giuridica - con funzioni di rappresentanza e non, attività identiche a quelle della Cooperativa, o che svolgano attività concorrenziale e/o in contrasto con quella della stessa Cooperativa. Nella ipotesi in cui, nel corso del rapporto sociale, si verifichi una causa di incompatibilità a carico di un socio, l'organo di rappresentanza della Cooperativa provvederà ad assegnare al socio in questione un termine di tre mesi, entro cui il medesimo socio dovrà rimuovere la causa di incompatibilità, pena l'esclusione dalla compagine sociale deliberata dal C.D.A.

Soci lavoratori svantaggiati Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91.

Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Soci appartenenti alla categoria speciale ex art. 2527 c.c.

A norma art. 2527 c.c. Il Consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- alla loro formazione professionale;

- al loro inserimento nell'impresa.

Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo **non superiore a** cinque anni, il nuovo socio **acquista** i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Il socio ammesso nella categoria speciale di cui sopra **ha i** seguenti diritti:

- percepire somme di denaro per le prestazioni rese nel rispetto dei contratti collettivi nazionali del lavoro;
- ricevere il rimborso, previsto dall'art. 23, in misura inferiore ai soci ordinari;
- partecipare alle assemblee ed esercitare il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio ammesso nella categoria speciale di cui sopra è **obbligato a:**

- rispettare gli scopi sociali della cooperativa; rispettare i turni di operatività affidati;
- rispettare ruoli e funzioni della cooperativa;
- rispettare gli afferenti ai servizi;
- svolgere azioni di promozione dell'impresa, anche se a titolo gratuito.

Al socio ammesso nella categoria speciale di cui sopra, non è consentito:

- rappresentare in assemblea i soci cooperatori ordinari;
- essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

Soci volontari I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso **delle** spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Possono altresì essere soci **anche le persone giuridiche**, pubbliche o private.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

ART. 10

DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

se persona fisica

- autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

I soci accettati nell'organico acquisiscono pari diritti solo dopo il raggiungimento di 5 anni di anzianità raggiunta nella cooperativa.

Se **persona giuridica** - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la

cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

ART.11

PROCEDURA DI AMMISSIONE

Il consiglio di amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 8 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 12

OBBLIGHI DEL SOCIO

Il socio è tenuto:

- a) al versamento della quota sociale;
- b) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori;
- c) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico;
- e) Comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione eventuali difficoltà incontrate.

ART. 13

DIRITTI DEI SOCI



I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenere estratti a proprie spese. Quando la maggioranza dei soci lo richiede, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora.

ART. 14 - QUOTE

Il valore nominale minimo di ciascuna quota è pari a euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero). All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento dell'intera quota sottoscritta e dell'intero sovrapprezzo.

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà l'Assemblea con apposita delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 15

CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato, ma non può essere contestato.

ART. 16

VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 17

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio; In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART. 18

RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) la fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 4° c.

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato sei mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 19

ESCLUSIONE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;

2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
3. che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa;
4. assuma comportamenti giudicati dal consiglio di amministrazione non consoni all'immagine e al buon nome della società;
5. svolga o tenti di svolgere attività concorrenziali o in contrasto con gli interessi della cooperativa;
6. nel caso indicato all'articolo 2531;
7. nei casi previsti dall'articolo 2286;
8. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 20

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo. Gli eredi non hanno diritto a subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

ART. 21

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART. 22

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
- c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da

chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote.

e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;

f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;

Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

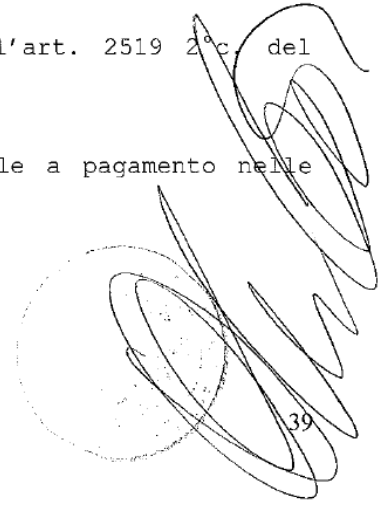
ART. 23

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2° c del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.



In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART. 24

BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, il consiglio di amministrazione comunica all'assemblea, la destinazione degli utili.

ART. 25

RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi
- aumento gratuito del capitale sociale

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 26 del presente statuto.

ART. 26

DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (ovvero Promocoop s.p.a.), nella misura del 3%.
- c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo),

nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.

- d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza.
- e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;
- f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 27

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:

- a) assemblea dei soci;
- b) consiglio di amministrazione o amministratore unico;

CAPO I

ASSEMBLEA

ART. 28

DEFINIZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 29

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute presso la sede sociale o in alternativa presso locali a disposizione dell'ente.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per

la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

ART. 30

COMPETENZE E

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea:

1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
2. approvare i bilanci;
3. approvare i regolamenti interni;
4. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;
5. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori;
6. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:

l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50%+1 dei

voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:

l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci.

ART. 31

DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 1 anno. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Il voto plurimo è disciplinato come segue:

Ai soci cooperatori spettano più voti, in relazione all'ammontare della quota sottoscritta. In particolare, a tali soci viene

attribuito un voto ogni quota di capitale sottoscritto, fino ad un massimo di cinque voti.

Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse il diritto di voto è attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Nessun socio può esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale ai sensi dell'art. 2538..

ART. 32

DELEGHE DI VOTO E

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

DELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione per alzata di mano.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

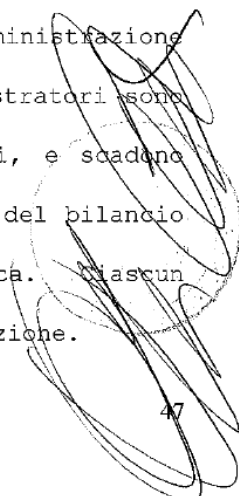
CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 33

COMPOSIZIONE

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di massimo tre soci. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Nessun amministratore può essere rieletto senza alcuna limitazione.



Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

ART. 34

COMPETENZE

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio, il quale è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;
- fissare le direttive per l'attività sociale;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;
- redigere i bilanci;
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti;

- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;
- assumere lavori ed assegnarli;
- convenire prezzi ed esigerli;
- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;
- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;
- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;
- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;
- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;
- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;
- fare elezioni di domicilio;
- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;
- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.

Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'assemblea.

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alla riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 c.c..

ART. 35

DISCIPLINA DEL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente (se nominato. Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni possono

altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475 4° comma c.c..

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado.

A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

ART. 36

POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché

la firma sociale, è delegata al presidente del consiglio di amministrazione.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Spetta inoltre al presidente:

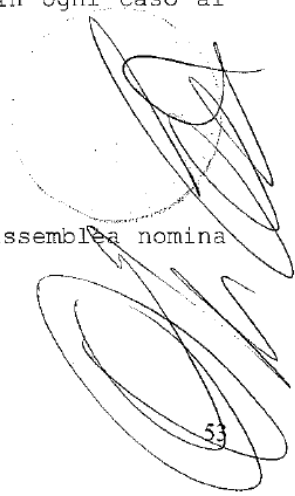
- a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinarne i lavori;
- b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;
- c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, al Consigliere. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante. La rappresentanza legale e la firma sociale spettano in ogni caso al Presidente.

CAPO III

ART. 37 - ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti come obbligatori dalla legge, l'assemblea nomina l'Organo di controllo o un Revisore.



Quando tale nomina non è obbligatoria ai sensi di legge, con decisione dei soci può comunque essere nominato un Organo di controllo o un Revisore.

In caso di nomina dell'Organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio sindacale dettate per le società per azioni.

ART. 38 - COMPOSIZIONE E COMPETENZE

DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo potrà essere costituito da un solo membro effettivo oppure composto di tre membri effettivi e di due supplenti, su scelta dei soci.

Non possono essere nominati alla carica di componente dell'Organo di controllo - e, se nominati, decadono dall'ufficio - coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod. Civ..

I componenti dell'Organo di controllo sono nominati dai soci e sono rieleggibili. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I componenti dell'Organo di controllo possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Il compenso dei componenti dell'Organo di controllo è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Detto Organo può inoltre:

- a) compiere atti di ispezione e di controllo;
- b) chiedere notizie agli Amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

ART. 39 - ADUNANZE

Le adunanze dell'Organo di controllo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'Organo di controllo. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 40 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata, in base alle decisioni dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un Revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'Organo di controllo. In tal caso, l'Organo di controllo, anche monocratico, sarà costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Per la revisione legale dei conti si applicano le disposizioni previste in tema di società per azioni, nonché quelle contemplate dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e relative disposizioni di attuazione.

ART. 41

CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.

TITOLO VI

SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

ART. 42

SCIoglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con i voti dei $\frac{2}{3}$ della dei soci.

ART. 43

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa, fin d'ora, determina di devolvere il proprio patrimonio residuo al fondo mutualistico dell'U.N.C.I. Promocoop Spa.

ART. 44

INSOLVENZA

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

ART. 45

MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la

scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 46

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

ART. 47

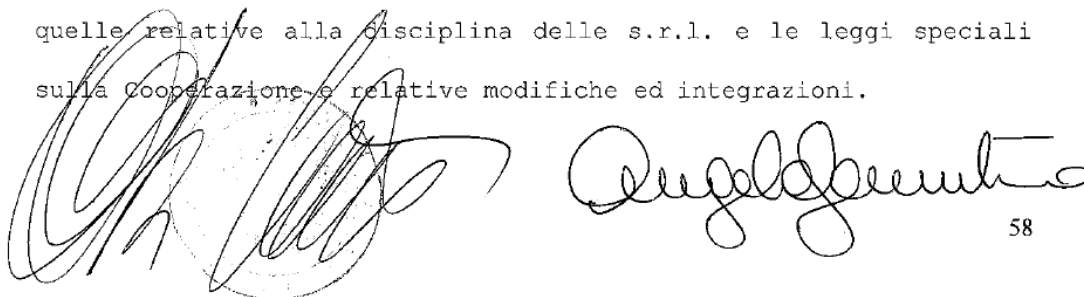
Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in liquidazione della società.

ART. 48

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 49

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.



60 di 60